



COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO

Provincia di Varese

Via Carletto Ferrari, 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA)

Tel. 0332 947265 - Fax 0332 949607

E-mail: info@comune.galliatelombardo.va.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 01 del 09/01/2019

OGGETTO: ATTRIBUZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE, SIG. ANGELO BERTAGNA, DEI POTERI GESTIONALI DELL'AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA ED ALL'ASSESSORE, SIG. GABRIELE ANDENA, DELL'AREA TECNICA/MANUTENTIVA AI SENSI DELL'ART.53, COMMA 23, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 E SS.MM.II..

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno NOVE del mese di GENNAIO alle ore 11,30 presso la residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge ed in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone sotto indicate.

Risultano presenti:

		<i>Presenti</i>
Sindaco	Bertagna Angelo	SI
Assessore Vice-Sindaco	Baruffato Maurizio	SI
Assessore	Andena Gabriele	SI
<i>Totale presenze</i>		<i>03</i>

Partecipa il Segretario Comunale, Avv. Salvatore Curaba, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Angelo Bertagna in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ATTRIBUZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE, SIG. ANGELO BERTAGNA, DEI POTERI GESTIONALI DELL'AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA ED ALL'ASSESSORE, SIG. GABRIELE ANDENA, DELL'AREA TECNICA/MANUTENTIVA AI SENSI DELL'ART.53, COMMA 23, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 E SS.MM.II.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.65 del 04/11/1999, successivamente e ripetutamente modificata da diverse Deliberazioni dell'Organo esecutivo dell'Ente, ed in particolare, da ultimo dalla Deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 18/11/2010, esecutiva ai sensi di legge.

Vista la Legge 07.08.1990 n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto l'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, rubricato *“Funzioni e responsabilità della dirigenza”*, recante il principio generale *“della c.d. distinzione funzionale tra politica ed amministrazione”*, secondo cui *“i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”*.

Visto l'art. 107, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, rubricato *“Funzioni e responsabilità della dirigenza”*, secondo cui le attribuzioni dei dirigenti, come sopra definite, *“possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative”*.

Preso atto che la possibilità di deroga al criterio di attribuzione delle competenze fondato sulla distinzione tra politica ed amministrazione, prevista dal citato art. 107, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, è stata di fatto atualizzata con l'approvazione della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, che all'art. 53, comma 23 – successivamente modificato dall'art. 29, comma 4, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 – sancisce la norma secondo cui negli Enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi può attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità delle Aree/Settori funzionali in cui l'Ente è articolato ed il conseguente potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. La *ratio* della summenzionata disposizione normativa, che appunto consente il coinvolgimento degli organi politici nella gestione, va ricercata nella necessità di garantire comunque l'erogazione dei servizi negli Enti aventi una tecnostruttura costituita da poche unità, congiuntamente al contenimento degli esborsi per spese di personale.

Richiamato l'orientamento della giurisprudenza contabile che, in riferimento al principio della separazione tra politica e amministrazione, ha stabilito che *“è indubitabile che la separazione tra gestione e indirizzo politico sia un principio fondamentale dell'organizzazione pubblica delineatosi nel corso degli anni '90; tuttavia, come ricavabile dalla giurisprudenza della Consulta in materia di spoils system (sentenze nn. 233 del 2006; 103 e 104 del 2007; 161 del 2008; 81 del 2010; 124 del 2011) si tratta di un principio che – pur avendo un fondamento costituzionale – rimane di matrice legislativa ordinaria”*. Pertanto, il principio di separazione tra politica e amministrazione *“esprime uno dei possibili moduli organizzativi attraverso cui realizzare i principi di buon andamento e imparzialità di cui all'art.97 Cost. ed il Legislatore è libero di individuare modelli alternativi e diversi, che prevedono vari livelli di compenetrazione o separazione tra politica e gestione, salvo il limite costituzionale di ragionevolezza di tale scelte, imposto dal citato art.97 Cost.”* L'art. 53, comma 23 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 costituirebbe *“un caso paradigmatico in cui il Legislatore, in presenza di un'esigenza ragionevole, costituzionalmente rilevante in quanto collegata al buon andamento (segnatamente l'esigenza di contenere i bilanci nei Comuni di più modeste dimensioni) ha optato per un parziale ritorno alla commistione fra politica e amministrazione”*. (Cfr., *ex multis*, Deliberazione n.59/2012/PAR della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Lombardia).

Richiamato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui è da escludersi che la possibilità contemplata dall'art. 53, comma 23, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 possa operare nei confronti della Giunta in sede collegiale, potendo la responsabilità degli uffici e dei servizi essere affidata soltanto in capo al componente dell'organo esecutivo, *uti singulo* (Cfr., *ex multis*, TAR Calabria, Catanzaro, Sez I, 06.06.2012 n.538, TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 10.05.2012 n.814).

Ritenuto di avvalersi, per tutto quanto sopra esposto, della potestà derogatoria al principio di separazione dei poteri tra organi burocratici ed organi politici, riconosciuta dall'art. 53, comma 23 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, e di conferire pertanto la responsabilità dell'Area Amministrativa/Finanziaria ed il correlato potere di adottare atti anche di natura tecnico gestionale al Sindaco pro tempore, Sig. Angelo Bertagna.

Ritenuto di avvalersi, per tutto quanto sopra esposto, della potestà derogatoria al principio di separazione dei poteri tra organi burocratici ed organi politici, riconosciuta dall'art. 53, comma 23 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, e di conferire pertanto la responsabilità dell'Area Tecnica/Manutentiva ed il correlato potere di adottare atti anche di natura tecnico gestionale all'Assessore Gabriele Andena.

Richiamato l'orientamento della giurisprudenza contabile, secondo cui *“Si deve dunque ritenere che l'art.53, comma 23, della legge 388/2000, configurandosi quale norma speciale, prevalga sulla disciplina di portata generale in materia di inconferibilità e incompatibilità, introdotta successivamente ad opera del D.lgs n.39/2013, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190”*”. (Cfr., *ex multis*, Parere 167 del 01.12.2016 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Molise). Si legge infatti nell'articolato motivazionale del parere *“La norma in esame, dunque, assume carattere di specialità e si pone quale limite all'applicazione del generale principio della successione delle leggi nel tempo. Da ciò deriva che il principio contenuto nella norma speciale risulta insuscettibile di abrogazione tacita o implicita da parte di una norma generale sopravvenuta”*. A tale conclusione, era già pervenuta anche l'ANCI che, pronunciandosi sulla medesima questione, in un proprio parere del 18 settembre 2014, aveva rilevato che la deroga introdotta dall'art. 53, comma 23, della Legge 388/2000 è tanto più significativa a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 39/2013, evidenziando che *“la portata disapplicativa della norma lascia presumere, in assenza di indicazioni contrarie, che in quanto lex specialis debba prevalere sulle disposizioni generali in tema di incompatibilità, escludendo quindi un'ipotesi di abrogazione tacita”*.

Preso atto che l'Amministrazione Comunale - nelle more della sottoscrizione con altri Enti vicini di una convenzione per la gestione dell'Ufficio Ragioneria e dell'Ufficio Tecnico - al fine di garantire la legittima erogazione dei servizi ed assicurare al tempo stesso il soddisfacimento degli obiettivi di contenimento della spesa in generale, tra cui quella del personale, ritiene congrua la soluzione organizzativa di conferire al Sindaco pro tempore ed all'Assessore Sig. Gabriele Andena, la responsabilità e l'adozione di tutti gli atti gestionali di competenza rispettivamente dell'Area Amministrativa/Finanziaria e dell'Area Tecnica/Manutentiva.

Chiarito che l'attribuzione al Sindaco pro tempore, Sig. Angelo Bertagna, dei poteri gestionali propri dell'Area Amministrativa/Finanziaria deve intendersi limitata al corrente esercizio finanziario, salvo diversa successiva decisione anche a seconda degli sviluppi delle trattative avviate con Enti vicini per la gestione associata delle funzioni e servizi di competenza dell'Area Amministrativa/Finanziaria.

Chiarito che l'attribuzione all'Assessore, Sig. Gabriele Andena, dei poteri gestionali propri dell'Area Tecnica/Manutentiva deve intendersi limitata al corrente esercizio finanziario, salvo diversa successiva decisione anche a seconda degli sviluppi delle trattative avviate con Enti vicini per la gestione associata delle funzioni e servizi di competenza dell'Area Tecnica/Manutentiva.

Chiarito che tra le forme di autonomia di cui gode l'Ente Locale ai sensi dell'art.3, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, rientra l'autonomia organizzativa, per cui spetta a ciascun Ente disegnare, in concreto, la propria organizzazione delle funzioni, avvalendosi dei vari strumenti normativi messi a disposizione dall'ordinamento giuridico.

Acquisiti ed allegati, ai sensi dell'art. 49, comma II, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal Segretario Comunale Reggente.

Con votazione unanime favorevole, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1. Di attribuire al Sindaco, Sig. Angelo Bertagna, con decorrenza dalla data odierna - ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii. - le competenze e la relativa responsabilità dei servizi ricompresi nell'ambito dell'Area Amministrativa/Finanziaria dell'Ente.

2. Di attribuire all'Assessore, Sig. Gabriele Andena, con decorrenza dalla data odierna - ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii. - le competenze e la relativa responsabilità dei servizi ricompresi nell'ambito dell'Area Tecnica/Manutentiva dell'Ente.

3. Di dare atto che, per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'Area di responsabilità assegnata, il Sindaco, si avvarrà dell'attività lavorativa del sotto indicato personale:

-- dipendente a tempo pieno ed indeterminato, Cat D Posizione Economica D4, Ernesta Crespi;

-- dipendente a tempo parziale 30/36 ed indeterminato, Cat. C Posizione Economica C1, Monica Maria Forno.

4. Di dare atto che, per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'Area di responsabilità assegnata, l'Assessore, Sig. Gabriele Andena, si avvarrà dell'attività lavorativa del sotto indicato personale:

-- dipendente a tempo pieno ed indeterminato, Cat D Posizione Economica D3, Geom. Massimo Volpi.

5. Di dare atto che con il presente atto si contribuisce a ridurre il costo del personale in quanto le funzioni di responsabile verranno svolte gratuitamente dal Sindaco pro tempore e dal predetto Assessore senza attribuzione di alcun trattamento economico previsto dai CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali.

6. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi nonchè in forma permanente sul sito istituzionale del Comune di Galliate Lombardo nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*", sottosezione di I° livello "*Organizzazione*", sottosezione di II° livello "*Articolazione degli Uffici*".

7. Di dare atto che il termine finale di durata del presente atto, salvo revoca anticipata, è fissato al 31.12.2019.

Con successiva, separata ed unanime votazione

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.



COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO

Provincia di Varese

Via Carletto Ferrari, 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA)

Tel. 0332 947265 - Fax 0332 949607

E-mail: info@comune.galliatelombardo.va.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ATTRIBUZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE, SIG. ANGELO BERTAGNA, DEI POTERI GESTIONALI DELL'AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA ED ALL'ASSESSORE, SIG. GABRIELE ANDENA, DELL'AREA TECNICA/MANUTENTIVA AI SENSI DELL'ART.53, COMMA 23, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.49, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile.

Galliate Lombardo, 09 gennaio 2019

Il Segretario Comunale

F.to Avv. Salvatore Curaba

Deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2019

OGGETTO: ATTRIBUZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE, SIG. ANGELO BERTAGNA, DEI POTERI GESTIONALI DELL'AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA ED ALL'ASSESSORE, SIG. GABRIELE ANDENA, DELL'AREA TECNICA/MANUTENTIVA AI SENSI DELL'ART.53, COMMA 23, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 E SS.MM.II..

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Angelo Bertagna

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Salvatore Curaba

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
ART. 134 DEL D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Registro N. _____

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del verbale della su estesa Deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 32 della Legge n. 69/2009, è stata pubblicata dal 09/01/2019 all'Albo Pretorio on-line di questo Comune e ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Galliate Lombardo, 09/01/2019

IL MESSO COMUNALE
F.to Monica Maria Forno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Galliate Lombardo, 09/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Salvatore Curaba
